



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

I^a SEZIONE

L.N.P.

RIUNIONE GIOVEDÌ 9 APRILE 2009

1) Ricorso U.S. AVELLINO

RESPINTO

Avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 2 al Sig. Pugliese Marco, all'epoca dei fatti, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'U.S. Avellino;
- ammenda di € 15.000,00 alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte dell'art. 85, lett. A), par VII NOIF e 4, comma 1 C.G.S. – nota 529/1510pf07-08/SP/ma del 22.7.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN del 13.3.2009)

2) Ricorso A.C. SIENA

Avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 2 al Sig. Sandro Federico;
- ammenda di € 5.000,00 alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte, dell'art. 1, comma 1 C.G.S. con riferimento all'art. 62 NOIF, e alla reclamante, dell'art. 4, commi 2 e 4 a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto al proprio dirigente in riferimento alla gara amichevole Siena/Cosenza del 3.8.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN del 13.3.2009)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al signor Sandro Federico al presofferto.

Conferma nel resto.

3) Ricorso S.S.C. NAPOLI

RESPINTO

Avverso le sanzioni:

- dell'inibizione per mesi 3 inflitta al Sig. Santoro Giuseppe; per violazione degli artt. 1, comma 1, C.G.S. e 40, comma 3, N.O.I.F.;
- dell'ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al suo dirigente
seguito deferimento del Procuratore Federale -
nota n. 3812/533pf07-08/SP/blp del 19.1.2009
- (Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del
24.3.2009)